

# Cauzioni per imballaggi a rendere: fattura globale entro il 1° febbraio 2010

---

## **La regolarizzazione contabile annuale della mancata resa dei "contenitori" è alternativa alle regole generali Iva**

Gli importi addebitati ai clienti per gli imballaggi, espressamente destinati alla restituzione, ma che non sono rientrati, costituiscono somme soggette a Iva. La norma concede la possibilità di fatturarli una sola volta all'anno, entro il mese di gennaio.

In generale, il prezzo pagato per gli imballaggi, qualora ne sia stato pattuito il rimborso al momento della restituzione, è escluso dalla base imponibile Iva. La loro cessione costituisce un'operazione autonoma pur essendo necessario evidenziare l'importo della relativa caparra nella fattura di vendita della merce. Tuttavia, può accadere che gli stessi imballaggi, o alcuni di essi, non vengano resi. Pertanto, la somma incassata a titolo di cauzione dal cedente viene definitivamente incamerata. Ciò determina l'obbligo di fatturazione del corrispettivo, ora soggetto a Iva.

A questo punto, la regolarizzazione contabile della mancata restituzione dei "contenitori" può avvenire o seguendo le regole generali per la fatturazione (**articolo 21** del Dpr 633/1972) o avvalendosi delle particolari disposizioni contenute nel **decreto ministeriale** dell'11 agosto 1975 e cioè emettendo, entro il 31 gennaio (per il 2010, entro il 1° febbraio), una fattura globale annua per tutte le consegne effettuate nel periodo d'imposta precedente, anche nei confronti di diversi clienti.

## **Norma speciale, fattura speciale**

Nel documento contabile, al posto dell'indicazione dei cessionari, andrà annotato il riferimento al Dm 18 agosto 1975: questo perché la fattura in questione non deve essere consegnata ai clienti.

L'Iva sarà applicata alla differenza tra imballaggi consegnati e restituiti in ogni anno solare. A tal fine, durante ciascun periodo d'imposta, i venditori sono tenuti ad annotare, su di un apposito registro, le consegne e le restituzioni di recipienti e imballaggi, divisi per tipo e aliquota. Naturalmente, la base imponibile sarà data dalla somma delle cauzioni relative alle mancate rese.

## **Nessuna terza chance**

Riguardo all'opportunità di procedere alla regolarizzazione contabile degli importi incassati per il mancato rispetto dei "patti di resa" mediante fatturazione differita, l'Agenzia con la **risoluzione n. 10/2002** ha avuto modo di escludere tale procedura in quanto la fatturazione differita degli imballaggi ceduti a condizione di resa avverrebbe prima dell'eventuale verificarsi della mancata riconsegna degli stessi, presupposto impositivo dell'avvenuta cessione degli imballaggi.

**Pertanto è da escludere l'applicazione di una procedura che preveda la fatturazione degli imballi e poi la successiva emissione di nota di credito al momento della resa**